

Allegato "A" all'atto repertorio n. 766 raccolta n.
480

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

"ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE ITALY" Onlus

TITOLO I

Costituzione - Durata - Sede - Scopi

Articolo 1

E' costituita, nel rispetto del codice civile e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ALLIANCE FOR AFRICAN ASSISTANCE ITALY" Onlus in seguito denominata Associazione.

E' obbligo dell'Associazione usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Acciaiuoli n. 7.

L'associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. La sede legale può essere trasferita



in altro comune della Repubblica italiana con deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate.

Articolo 3

L'Associazione opera in Italia nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale per i seguenti scopi:

1. lavorare per la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali per tutti in Africa al fine di:

- attivare e sostenere i processi di integrazione sociale di migranti e rifugiati, per favorire l'avvio di percorsi di autonomia sostenibili e duraturi e contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità;

- perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione dell'essere umano, alla solidarietà e alla coesione sociale, con particolare riguardo all'integrazione sociale e lavorativa delle persone vulnerabili ed in condizioni di svantaggio;

- contrastare la tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti di tutti gli africani sulla base

di credenze tribali, religiose, o politiche;

2. promuovere, progettare, organizzare e gestire servizi socio-assistenziali ed educativi in favore dei singoli e della collettività, con particolare attenzione allo svolgimento di attività quali:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità con particolare riferimento ai migranti e ai rifugiati, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e all'inclusione lavorativa e all'integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

- gestione di progetti di accoglienza, protezione e integrazione per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati e persone appartenenti a minoranze etniche;

- organizzazione e gestione di progetti sperimentali nel campo dell'inclusione sociale con particolare riferimento ad esperienze innovative di co-housing, co-working, start up di impresa, uso di nuove tecnologie e agricoltura sociale;



- organizzazione e gestione di corsi di educazione, istruzione e formazione per la qualificazione di soggetti vulnerabili volti all'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento, di servizi di informazione, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio e workshop sulle tematiche di interesse dell'Associazione;

- promozione e realizzazione di attività di ricerca e scambio di buone pratiche rivolte ai professionisti del sociale, alle istituzioni e alle amministrazioni locali;

- realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

- promozione e realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso siti web e social e la realizzazione di materiale informativo e documentario rivolte alla cittadinanza e agli operatori economici del territorio sui temi di interesse e negli ambiti di attività della associazione volti al contrasto e alla rimozione di ogni forma di discriminazione;

- realizzazione di attività di mediazione linguistica culturale attraverso gestione di servizi e attività di informazione e aggiornamento;

- assistenza tecnica alle istituzioni nazionali ed europee e alle amministrazioni locali nella progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di interventi innovativi di inclusione sociale per migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati;

3. perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- l'elevazione della qualità della vita ed alla crescita culturale delle persone, nonché allo sviluppo responsabile ed eco-sostenibile della collettività;

- la promozione a livello internazionale, lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace;

4. ideare, gestire, monitorare e rendicontare anche per conto terzi progetti a valenza europea, nazionale e locale finalizzati a progetti di inserimento lavorativo degli svantaggiati;

5. lavorare per un processo equo e tempestivo per tutti i detenuti politici e/o altri prigionieri;

6. lavorare con le organizzazioni dei diritti umani in tutto il mondo per assicurare che i principi pre-



scritti nella "Dichiarazione delle Nazioni Unite dei Diritti Umani" siano accolti in Africa;

7. assistere gli africani in materia di procedure di immigrazione e/o del reinsediamento dei rifugiati;

8. assistere le famiglie africane di vittime di abusi dei diritti umani;

9. monitorare e tenere a disposizione i registri aggiornati di vittime di abusi dei diritti umani in Africa;

10. assistere il reinsediamento dei rifugiati da altri paesi.

TITOLO II

Definizione dei Soci

Articolo 4

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete

generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

I Soci si distinguono in Soci ordinari e Soci onorari.

Sono Soci ordinari:

- le persone che, attestando disponibilità d'impegno nel volontariato sociale, partecipano con continuità all'attività dell'Associazione.

Sono Soci onorari:

- le persone alle quali l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riconosce tale status per particolari benemerienze acquisite nei confronti dell'Associazione.

Sia i Soci ordinari che quelli onorari partecipano con diritto di voto all'Assemblea dell'Associazione.

Articolo 5

La qualità di Socio ordinario si ottiene su richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve contenere l'esplicita dichiarazione di adesione alle norme del presente statuto e del regolamento di esecuzione.

I soci dovranno fornire una lettera di presentazione



delle proprie esperienze personali nel sociale.

Il riconoscimento diviene effettivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sia i Soci ordinari sia i soci onorari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 6

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare e di votare alle Assemblee;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di avere accesso ai documenti, deliberare, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi direttivi;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, proibità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- a. recesso;
- b. esclusione;
- c. morte.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 4 o per gli altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera



al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Se ricoperte dagli associati, tutte le cariche sono gratuite.

Articolo 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse partecipano tutti i Soci dell'Associazione.

Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Presidente dell'Associazione che ne assume la presidenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, o con altri mezzi anche tecnologici che consentano di avere certezza dell'avvenuto recapito, che deve avvenire almeno 15(quindici) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione specifica gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione. Quest'ultima non può avvenire ad una distanza inferiore alle 24 (ventiquattro) ore rispetto alla precedente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea elegge il Segretario che provvede alla redazione del processo verbale della riunione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun Socio dispone di un voto.

Le votazioni avvengono:

1. per alzata di mano;
2. per chiamata nominale;
3. per scrutinio segreto quando la maggioranza dell'Assemblea ne ravvisi la necessità.

I Componenti del Consiglio Direttivo debbono aste-



nersi dal votare quando si deliberi sul rendiconto
ovvero su questioni inerenti alla loro carica.

Articolo 10

A. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio, entro i primi quattro mesi.

Essa stabilisce, inoltre, le direttive generali dell'attività che l'Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argomenti proposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria provvede ogni cinque anni ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo. Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

B. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente qualora sia richiesta da almeno un quarto dei Soci. Le deliberazioni riguardanti le modifiche allo statuto devono essere prese con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza

qualificata dei tre quarti dei Soci presenti.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da 3 (tre) a 9 (nove) membri, sempre in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni anno, mediante comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo deve altresì essere convocato su richiesta scritta indirizzata al Presidente da almeno tre Consiglieri.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza, anche con modalità di connessione telefonica o in videoconferenza, della maggioranza dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Qualora nel corso del quinquennio si registrasse una vacanza, per qualsiasi causa, nel numero dei compo-



nenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla
surroga con il primo dei non eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario
tesoriere, preferibilmente tra i membri del Consi-
glio stesso.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo tratta e delibera su tutte le
materie non riservate espressamente all'Assemblea.

In particolare:

- a. ammette nuovi Soci e delibera in merito alla per-
dita della qualità di Socio;
- b. determina la quota associativa annuale;
- c. predispone il bilancio preventivo ed il bilancio
di esercizio;
- d. approva la costituzione delle articolazioni asso-
ciative territoriali;
- e. conferisce poteri e deleghe al Presidente;
- f. approva l'organigramma, la nomina e la revoca del
Direttore;
- g. determina criteri e regole inerenti lo svolgimen-
to dell'attività, definendo appositi regolamenti.

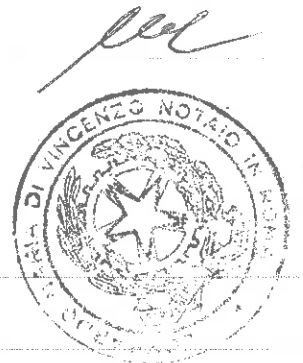
Articolo 13

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la legale rappresentanza e la firma sociale
dell'Associazione;

- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione connessi alla dinamica di funzionamento dell'Associazione;
- rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- stipula le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione;
- attua le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo;
- sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e li custodisce presso la sede dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento o di cessazione, è sostituito dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.



TITOLO IV

Risorse, patrimonio e bilancio

Articolo 14

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative e dalle contribuzioni volontarie dei Soci;
- b. dai contributi di privati sostenitori;
- c. dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. dai contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e. dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- f. da altre entrate non specificate alle lettere precedenti.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dal presente statuto.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regola-

mento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali che a qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell'Associazione.

Articolo 16

Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

TITOLO V



Norme finali - Scioglimento e liquidazione

Articolo 17

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina qualora necessario, uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Articolo 18

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nei regolamenti si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Alice Lawil LAM

F.to Karin FAVILLA

F.to Cindy PRATESI

F.to Maria LOMBARDO notaio

segue sigillo notarile

Altre decise legha



Copia conforme all'originale, costituito di due fogli ed un allegato,
muniti delle prescritte firme, che si rilascia per CODICE FISCALE.
Roma, li 21 aprile 2016.

Per Leonardo Lotti